

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 13 febbraio 2017 Pur/Ds

Lettera-circolare

Tassi d'interesse 2017 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata a una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP) e dell'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIPrev) all'imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla scadenza. L'imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l'imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD]).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in franchi svizzeri a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini, è adeguata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, dal 1° gennaio 2017, sui seguenti tassi d'interesse:

Tassi d'interesse

Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri): 1

almeno:

1.1 finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse è dovuto su capitale di terzi

1/4 %

1.2 finanziati tramite fondi di terzi

1/4 - 1/2 oneri propri + almeno 1/4

* - fino e compreso CHF 10 mio ½ % - superiori a CHF 10 mio 1/4 %

Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri):

al massimo:

1 3/4 % ** 2 1/4 % **

Industria,

	case	d'abitazione	arti e r	nestieri
	e agri	coltura		
 Crediti immobiliari: sulla prima frazione del prestito corrispondente all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore 				
venale dell'immobile	1	%	1 ½	%

Costruzione di

tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:

- fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di vacanza e immobili aziendali;
- fino ad un massimo dell'80 % del valore venale degli altri immobili.

2.2 Crediti d'esercizio:

2.1 Crediti immobiliari:

- sulla parte rimanente,

a) fino a CHF 1 mio.		
- commercio e industria	3	% **
- holding e società d'amministrazione di patrimoni	2 ½	% **
b) a partire da CHF 1 mio.		
- commercio e industria	1	% **
- holding e società d'amministrazione di patrimoni	3/4	% **

Per il calcolo del limite di CHF 1 mio., i crediti degli azionisti vanno sommati a quelli delle persone vicine.

Questi tassi d'interesse valgono come "safe haven". Resta riservata la giustificazione per dei tassi d'interesse superiori più alti sulla base del confronto con terze persone.

** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale va pure preso in considerazione l'eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla Circolare AFC n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD), la quale è pure valida anche dal profilo dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo.

Per ulteriori informazioni:

- Bruno Marai, Tel. 058 462 10 98, email: bruno.marai@estv.admin.ch
- Marcial Hofer, Tel. 058 462 63 86, email: marcial.hofer@estv.admin.ch

Divisione Controllo Esterno

Gilbert Purro

Il capo